

# AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 di BETON ASFALTI S.R.L.

P.IVA 01265960227

Zona Industriale, 1 – 38020 Cis (TN)

**Settore:** Produzione conglomerati bituminosi – lavori stradali – gestione impianti industriali

\*\*\*

## 1. Premessa

La Beton Asfalti s.r.l. ha lo scopo di mantenere adeguata affidabilità del modello di organizzazione gestione e controllo di cui al D.Lgs 231/2001 provvede con il presente documento all'aggiornamento dello stesso ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. A).

La società quindi si pone l'obiettivo di orientare il comportamento dei propri organi societari, dei loro singoli componente e dei dipendenti e collaudatori allo svolgimento dell'attività in totale rispetto anche delle novità normative introdotte dalla assunzione del MOGC, approvato il 01.06. 2022 tenendo conto dei rilevanti riferimenti normativi occorsi successivamente alla approvazione del Modello.

Il presente documento costituisce l'**aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001** (di seguito "Modello" o "MOGC"), reso necessario a seguito delle **modifiche normative intervenute tra il 01.01.2023 e il 31.12.2025**, che hanno ampliato e aggiornato il **catalogo dei reati presupposto** rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

L'aggiornamento è finalizzato a garantire:

- l'adeguamento dei **protocolli aziendali** ai nuovi rischi normativi;
- l'aggiornamento della **mappatura dei rischi 231**;
- la revisione dei **presidi di controllo** correlati alle attività sensibili del settore della produzione di asfalto (impianti, lavori stradali, rapporti con la PA, gestione ambientale, sicurezza sul lavoro, contrattualistica), e alla partecipazione alle gare pubbliche per l'affidamento di lavori stradali.

## 2. Riferimenti normativi aggiornati (01.01.2023 – 31.12.2025)

Si seguirà per comodità la ripartizione per anno allo scopo di rendere più facilmente leggibile il presente aggiornamento sino a tutto l'anno 2025

### **2.1 Reati introdotti/estesi dalla L. 137/2023 (conversione del D.L. 105/2023)**

- **Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)**
- **Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)**
- **Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)**

*Rilevanza per l'azienda:* appalti pubblici, gare ANAS/Comuni/Province, subappalti, approvvigionamenti.

### **2.2 Riforma cybercrime – L. 90/2024 (rafforzamento art. 24-bis D.Lgs. 231/2001)**

- **Estorsione informatica (art. 629 co. 3 c.p.)**
- **Nuove fattispecie di danneggiamento informatico (art. 635-quater.1 c.p.)**
- **Rafforzamento dei reati di accesso abusivo, intercettazione e danneggiamento di sistemi informatici.**

*Rilevanza per l'azienda:* impianti industriali informatizzati, gestionali di produzione, tracciabilità carichi, sicurezza IT, server aziendali, sistemi SCADA.

### **2.3 Modifiche ai reati tributari – D.Lgs. 87/2024 (riforma sistema sanzionatorio tributario)**

- Modifica del reato di **indebita compensazione** (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000), che rileva ai fini dell'art. 25-quinquiesdecies.

*Rilevanza per l'azienda:* gestione crediti fiscali, compensazioni per contributi ambientali, bonus impianti.

### **2.4 Novità complessive 2023–2025 sul catalogo dei reati presupposto**

- ambientale
- fiscale
- informatica

*Rilevanza per l'azienda:* obblighi AUA, AIA, emissioni in atmosfera, rifiuti, sicurezza ambientale impianti.

### **2.5 Violazioni delle misure restrittive UE – D.Lgs. 211/2025**

- violazione delle **sanzioni europee** su merci e servizi;
- reati in materia di **beni dual-use e militari** (anche colposi);
- rilevanza delle condotte commesse **anche all'estero**.

*Rilevanza per l'azienda:* non appare rilevante in quanto la stessa non esporta bitumi, emulsioni, macchinari industriali, additivi, o utilizza fornitori/prodotti internazionali.

### **3. Impatto sul Risk Assessment 231 dell'azienda**

#### **3.1 Aree aziendali da aggiornare**

- **Ufficio gare / rapporti con PA** (nuovi reati 353 e 353-bis)
- **IT e cybersecurity** (estensivo aggiornamento art. 24-bis)
- **Amministrazione e finanza** (riforma 10-quater)
- **Area ambiente** (coerenza con ampliamento catalogo)

### **4. Adeguamento dei protocolli e dei presidi di controllo**

#### **4.1 Protocollo Appalti e Rapporti con la PA, ciò attraverso l'aggiornamento degli organigramma aziendali per i vari settori operativi**

Aggiornato per prevenire:

- turbativa d'asta;
- accordi collusivi;
- interferenze sulle procedure di gara;
- trasferimenti fraudolenti di beni/valori.

Nuove misure:

- tracciabilità completa delle comunicazioni;

#### **4.2 Protocollo Cybersecurity**

Aggiornato a seguito della L. 90/2024:

- gestione accessi amministrativi IT;
- segmentazione rete impianti;
- procedure di incident response 231;
- 

#### **4.3 Protocollo Ambiente e Impianti**

In coerenza con le novità 2023–2025:

- controlli rafforzati su emissioni in atmosfera (camini, essiccatori, granulati);
- gestione rifiuti da fresato e bitumi;
- verifiche autorizzative (AUA, emissioni, scarichi);
- digitalizzazione delle registrazioni ambientali.

#### **4.4 Protocollo Fiscale-Amministrativo**

Aggiornamento relativo a:

- corretta gestione delle compensazioni fiscali;
- verifica preventiva con consulente paghe/fiscale;

#### **4.5 Protocollo Export e Sanzioni UE (non è di rilievo per l'Azienda ) che peraltro è strutturata per le necessarie verifiche e controlli**

A seguito del D.Lgs. 211/2025:

- screening fornitori e clienti secondo liste UE;
- blocco transazioni sospette;
- obbligo di segnalazione interna all'ODV.

## **5. Aggiornamento della Parte Speciale del Modello**

La Parte Speciale viene integrata con nuove Sezioni/Capitoli relativi a:

1. Reati contro la PA nelle procedure di gara (art. 353 – 353-bis)
2. Reati informatici e di cybersecurity (art. 24-bis)
3. Reati tributari modificati (art. 25-quinquiesdecies)
4. Reati relativi a sanzioni UE (D.Lgs. 211/2025)
5. Rafforzamento area ambiente e sicurezza impianti (richiamo novità 2023–25)

## **6. Comunicazione e formazione**

Prevista una sessione formativa obbligatoria per:

- RSPP, Responsabili impianto, Ufficio Gare, Ufficio IT, Amministrazione;
- focus su reati 2023–25, sanzioni,
- aggiornamento del codice etico e distribuzione linee guida operative.

**Parte speciale aggiornamento**  
**Modello di Organizzazione e Controllo per**  
**BETON ASLFATI Cis – Trento**

Con riferimento alla parte speciale della presente revisione del modello di gestione e organizzazione si assumeranno a riferimento unicamente i reati introdotti e/o estesi dalle nuove normative approvate con le leggi via via succedutesi nel tempo secondo lo schema indicato nella parte generale di cui alle pagine da 1 a 4.

**1) Inserimento art. 24 decreto D.L. 105/23 convertito in L. 137/23:**

inserimento nell'art. 24 dei delitti ex art. 353 e 353 bis c.p. relativi alla turbata libertà degli incanti e turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente ed infine il trasferimento fraudolento di valori ex art. 512 bis C.P.

Con riferimento alla turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente la Beton Asfalti s.n.c. dispone già di un meccanismo di misure di prevenzione e tutela oltre che di controllo disponendo di un **autonomo ufficio gare** sotto il controllo della legale rappresentante signora Beatrice Eccher e che opera sotto la Direzione generale del geom. Alfredo Inama. Si allega alla presente Parte Speciale l'Organigramma dell'Ufficio riportante i nominativi dei responsabili.

In particolare:

**turbata libertà degli incanti art. 353 c.p.:** la normativa punisce chiunque attraverso violenza/minaccia o condoni o promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba una gara di pubblici impianti o nelle licitazioni private per conto delle pubbliche amministrazioni o ne allontana gli offerenti che accanto a questo la norma del **353 bis** che estende le ipotesi a chiunque con violenza/minaccia o condoni promesse o collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione.

Si tratta di due ipotesi in cui le aree aziendali coinvolte sono rappresentate dall'ufficio gare specifico che si occupa in maniera puntuale della verifica dei bandi di gara per la scelta della miglior ipotesi e dall'altro la redazione e la presentazione delle gare. Si è munita di personale specializzato nel settore che ha acquisito la necessaria formazione, specializzazione e competenza atta a prevenire le due fattispecie di reato.

**Misure di tutela e controllo preventive**

Poiché la Beton Asfalti è dotata di un ufficio gare che opera in continuità secondo le linee guida degli enti pubblici nell'ambito delle provincie di Trento e Bolzano, tutta l'attività è attentamente monitorata essendo di alto livello di importanza nella gestione aziendale.

Si tratta quindi di un rischio elevato con alto impatto sull'azienda al fine di evitare esclusioni dalle gare in conseguenza di tali violazioni. Le misure di tutela e controllo preventive rappresentate dalla diffusione del Modello, del Codice Etico e dalla formazione del personale sulle specifiche normative relative agli appalti e subappalti pubblici.

Il protocollo aziendale prevede altresì un procedimento di verifica da parte di più funzionari all'interno dell'organigramma nella formazione della del protocollo di gara e presentazione delle gare presso

gli enti competenti. L'organigramma allegato rende evidenti i plurimi controlli interni per la partecipazione ad ogni bando che va dalla predisposizione attraverso "l'area tecnica" dei preventivi di gara, alla verifica del Responsabile tecnico-commerciale della fattibilità, fino al controllo finale della DG.

Si rileva come detto percorso di partecipazione di più soggetti sotto varia competenza costituisca un adeguato meccanismo di tutela contro le nuove ipotesi di reato enucleate. Essa risulta anche dalla lunga esperienza svolta nel settore da parte di Beton Asfalti nella partecipazione ad appalti pubblici per l'asfaltatura di strade e lavori connessi.

Altrettanto dicasi per le gare ANAS, e presso i Comuni della Val di Non e Val di Sole e sull'interesse province di Trento e Bolzano.

### **2.Riforma cyber crime L. 90/24 rafforzamento dell'art. 24 bis D.lgs. 231/2001**

Le fattispecie di reato riguardano la estorsione informatica di cui all'art. 629 comma 3° C.P. e alcune nuove fattispecie di danneggiamento informatico di cui all'art. 635 quater c.p.

Le norme prevedono:

**art. 629 comma 3° c.p.** "Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli [615 ter](#), [617 quater](#), [617 sexies](#), [635 bis](#), [635 quater](#) e [635 quinquies](#) ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità"<sup>(8)</sup>.

**Art. 635 quater c.p.** "Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329".

Ai fini della rilevanza aziendale si tratta di ipotesi di reato a basso rischio e basso impatto.

L'azienda infatti è dotata di impianti industriali informatizzati e gestionali di produzione e tracciabilità dei carichi contenuti nei server aziendali che individuano una non rilevanza nella fattispecie di reato nell'ambito della operatività aziendale e parallelamente una adeguata protezione della stessa secondo le modalità usuali attraverso server aziendali protetti di password.

### **3.Modifiche ai reati tributari D.lgs. 87/24**

Si tratta di un'unica fattispecie di reato relativa alla indebita compensazione di poste fiscali introdotta con l'art. 10 quater nel D.lgs. 74/00 che rileva quanto al modello 231 ai sensi dell'art. 25 quines decies.

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito<sup>(1)</sup>.

Va segnalato che in proposito il rischio della fattispecie è basso e conseguentemente anche l'impatto sulla stessa tenuto conto del sistema organizzativo dell'area che viene gestita da soggetti esterni all'azienda.

La gestione dei crediti fiscali, compensazioni per contributi ambientali e bonus impianti che sono attualmente in corso per gli interventi di ammodernamento e sviluppo della Beton Asfalti vengono gestiti quanto ai contributi e bonus ambientali da TINEXTA INNOVA on HUB spa con sede in Correggio RE, società specializzata di settore, che guida e gestisce gli iter amministrativi ed è delegata al controllo stesso delle operazioni.

In quanto ente esterno alla Beton Asfalti garantisce la massima misura di controllo preventiva.

Accanto a tale formula che riguarda i bonus previsti dalle normative in relazione ai rilevanti investimenti di sviluppo e strutturali della Società, la Beton Asfalti si avvale della consulenza continuativa di uno studio di commercialisti esterni, studio Sintesi, nella persona del dott. Franco Chesani che garantisce una adeguata elaborazione dei dati in uno con l'ufficio amministrativo di Beton Asfalti sul quale la legale rappresentante opera in maniera continuativa.

#### **4. Novità complessive con riferimento ai reati in materia ambientale**

Si tratta di un'unica fattispecie di reato relativa alla violazione dei seguenti articoli:

- Dispositivo dell'art. 452 bis Codice Penale:

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

- Dispositivo dell'art. 452 quater Codice Penale:

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

- Dispositivo dell'art. 452 sexies Codice Penale

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata sino alla metà quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
  - 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

[COMMA ABROGATO DALL'ART. 2, COMMA 1, LETTERA b) DEL D.L. 8 AGOSTO 2025, n. 116]

- Dispositivo dell'art. 452 septies Codice Penale:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

- Dispositivo dell'art. 452 terdecies Codice Penale:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al

recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

- Dispositivo dell'art. 452 quaterdecies Codice Penale:

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32 bis e 32 ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

- Dispositivo dell'art. 255 Codice dell'ambiente:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da quattro a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1.1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da tremila a ventisettemila euro.

1.2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 3.000 euro. Se la violazione è commessa facendo uso di veicoli a motore, si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1-bis. Fuori dai casi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232 bis e 232 ter del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro.

1-ter. L'accertamento delle violazioni di cui ai commi 1.2 e 1-bis può avvenire senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all'interno dei centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione di cui al comma 1-bis è competente all'applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria.

2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta.

3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.

- Dispositivo dell'art. 255 bis Codice dell'ambiente:

1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.

3. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

- Dispositivo dell'art. 255 ter Codice dell'ambiente:

1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

- Dispositivo dell'art. 256 Codice dell'ambiente:

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordicesimo, comma 1, Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

a) [LETTERA ABROGATA DAL D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 116].

b) [LETTERA ABROGATA DAL D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 116].

1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1-quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

2. [COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 116].

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

3-bis. La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.

3-ter. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona

estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da euro 6.000 a euro 52.000 o dell'arresto fino a tre anni nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b).

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

- Dispositivo dell'art. 256 bis Codice dell'ambiente:

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255

bis, 255 ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1(1).

3. [COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 116].

3-bis. La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni.

3-ter. Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l'incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà.

4. La pena è aumentata di un terzo se i fatti di cui ai commi 1 e 3-bis sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.

- Dispositivo dell'art. 258 Codice dell'ambiente:

1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio

1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da quattromila a ventimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

2-bis. All'accertamento della violazione di cui al comma 2 consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. All'accertamento della violazione consegue altresì la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Fatta salva l'applicazione del comma 5, chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

4-bis. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei reati di cui al comma 4, secondo e terzo periodo, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.

6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 5, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

8. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241 bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.

9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.

10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188 bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.

11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188 bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.

12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.

- Dispositivo dell'art. 259 Codice dell'ambiente:

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi dell'articolo 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito

di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

- Dispositivo dell'art. 259 bis Codice dell'ambiente:

1. Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256 bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata.

- Dispositivo dell'art. 259 ter Codice dell'ambiente:

1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 255 bis, 255 ter, 256 e 259 è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

In proposito occorre dire che il rischio deve definirsi medio/alto con un impatto aziendale alto.

Infatti, la Beton Asfalti in quanto produttrice di conglomerati bituminosi è iscritta all'Albo dei Gestori di Rifiuti con autorizzazione da APPA per rifiuti speciali non pericolosi relativi al fresato di asfalto proveniente da nuovi cantieri di Beton e da aziende esterne.

L'azienda si è dotata di un impianto di trasformazione in granulato delle guaine bituminose e di recupero delle stesse attraverso l'impianto di frantumazione.

Non vi è peraltro attività di combustione il che esclude la sussistenza di rischio in tal senso.

Sono stati rafforzati i controlli circa le emissioni in atmosfera e la Beton Asfalti ha ottenuto in data 10.11.25 ai fini del Settore Autorizzazioni e Controlli il provvedimento del Dirigente dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente n. 490 dd. 10.11.25 munito degli allegati 1 e 5.

Quanto all'all.1 relativo alle emissioni in atmosfera quanto all'all. 5 relativo alla gestione dei rifiuti.

Detto documento viene inserito nel presente aggiornamento del MOGC quale dato di riferimento ai fini dei controlli del responsabile di settore per tali attività, SETTORE DI CUI SI ALLEGA L'ORGANIGRAMMA.

Il provvedimento emesso è costituito da una autorizzazione unica territoriale, AUT, rilasciata dal servizio ambiente della Provincia Autonoma di Trento che ha aggiornato la determinazione precedente datata 13.12.23.

È rilevante la stessa in quanto prevede:

A. un aumento quantitativo massimo di rifiuti come stoccaggio istantaneo all'interno degli impianti da 1780 metri cubi a 3680 metri cubi;

B. un aumento di rifiuti ulteriore a 3750 metri cubi

Vi è anche il seguente ulteriore adeguamento con:

A. l'inserimento di un nuovo box materiale lavorato in attesa di analisi/analizzato secondo il codice CER 17.03.02 coperto da tettoia con capienza di 800 metri cubi;

B. un box di stoccaggio per guaine bituminose conglomerato bituminoso a freddo con una tettoia di 25 metri cubi.

C. L'adeguamento delle acque di lavaggio delle aree esterne secondo la disposizione della Giunta Provinciale n. 1239 del 26.07.21;

D. inserimento di un nuovo granulatore per la triturazione delle guaine bituminose in modo da ridurre le dimensioni della guaina e migliorarne la qualità per l'inserimento all'impianto asfalto.

La complessità descritta della gestione dei rifiuti all'interno dell'azienda oltreché delle eventuali emissioni in atmosfera ha comportato l'inserimento di dipendenti specifici dedicati che per esperienza, capacità e formazione potranno garantire un adeguato rispetto della normativa ambientale. L'organigramma prevede ed è stato inserito il RSI (Responsabile Sistema Integrato di qualità-ambiente- sicurezza attraverso in tecnico Ing. Federica Cattani, Responsabile Impianto Asfalto e Responsabile Impianto di Frantumazione.

L'importanza delle figure indicate con specifiche competenze rende adeguato ad evitare l'insorgenza delle fattispecie di reato descritte.

### **5.Reati relativi a sanzioni UE D.lgs. 211/25**

Si tratta di reati presupposto che sono attuativi della Direttiva UE 2024/1226 del 24.04.24 per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e come modifica della Direttiva UE 2018/1673. Riguarda essenzialmente i controlli sull'Export e le restrizioni a tali attività introdotti dalla UE con riferimento ad embarghi commerciali contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea, operazioni di esportazione o importazione di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali o presta servizi di qualsiasi natura soggetti a misure restrittive unionali, o partecipa a qualsiasi titolo a procedure per l'affidamento di contratti di appalto pubblico o di concessione soggetti a misure restrittive unionali o esegue, in tutto o in parte, uno o più dei medesimi contratti,»; «Il presente decreto disciplina altresì la protezione delle persone che segnalano violazioni delle misure restrittive dell'Unione europea di cui al capo I-bis, del titolo I, del libro II del codice penale, nonché dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.». 1. Al Libro II del codice penale, al Titolo I, dopo il Capo I è inserito il seguente: «CAPO I-BIS Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea Art. 275-bis (Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea). - È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000 chiunque, in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea o da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea:

a) mette direttamente o indirettamente a disposizione di una persona, entità, organismo o gruppo designati, o stanziava a vantaggio dei medesimi fondi o risorse economiche;

b) omette di adottare misure di congelamento su fondi o risorse economiche appartenenti a una persona, a una entità, a un organismo o gruppo designati, o da questi posseduti, detenuti o controllati;

c) conclude a qualsiasi titolo operazioni economiche, commerciali o finanziarie, ivi compresi l'affidamento o la prosecuzione dell'esecuzione di contratti di appalto pubblico o di concessione, con uno Stato terzo o con suoi organismi o con entità od organismi direttamente posseduti o controllati dal medesimo Stato terzo o dai suoi organismi;

d) importa, esporta, commercia, vende, acquista, trasferisce, fa transitare, trasporta beni, anche in forma intangibile, ovvero presta servizi di intermediazione, di assistenza tecnica o altri servizi concernenti i medesimi beni;

e) presta servizi di qualsiasi natura, ivi compresi servizi finanziari, o svolge operazioni finanziarie.

La stessa pena di cui al primo comma, si applica a chiunque elude l'esecuzione di una misura restrittiva dell'Unione europea mediante:

a) l'utilizzo, il trasferimento a terzi o la cessione in altro modo di fondi o di risorse economiche oggetto di congelamento direttamente o indirettamente posseduti, detenuti o controllati da una persona, entità, organismo o gruppo designati;

b) la presentazione o l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere allo scopo di ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o beneficiario finale di fondi o di risorse economiche da sottoporre a congelamento.

Quando, nei casi indicati dal primo comma e dal secondo comma, i fondi, le risorse economiche, i beni, i servizi, le operazioni o le attività hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a euro 10.000, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 15.000 a euro 90.000. La disposizione di cui al periodo che precede non si applica nell'ipotesi di cui al primo comma, lettera d) se il fatto ha ad oggetto prodotti inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o prodotti a duplice uso di cui agli allegati I e IV del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021.

Ai fini della determinazione del valore indicato al terzo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.

Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di operazioni compiute senza la relativa autorizzazione, o con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false.

Art. 275-ter (Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea). - E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 15.000 a euro 50.000 la persona designata o il legale rappresentante dell'entità od organismo designati, che, in violazione di uno specifico obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di segnalare alle autorità amministrative competenti i fondi o le risorse economiche su cui, nel territorio dello Stato, esercita il diritto di proprietà o il controllo o di cui ha, nel territorio dello Stato, il possesso o la detenzione.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque, in violazione dell'obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di fornire alle autorità amministrative competenti informazioni, di cui è a conoscenza per ragione del proprio ufficio o della propria professione,

riguardanti fondi o risorse economiche presenti nel territorio dello Stato che appartengono a persone, entità o organismi o gruppi designati o sono da questi possedute o detenute o controllate.

Quando i fondi o le risorse economiche hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a 10.000 euro, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.000 a euro 45.000.

Ai fini della determinazione del valore indicato al terzo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.

Art. 275-quater (Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività). - Chiunque effettua operazioni o presta servizi o comunque svolge attività in difformità dagli obblighi prescritti nella autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, quando tale autorizzazione è prescritta da una misura restrittiva dell'Unione europea, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 25.000 a euro 150.000. Quando le attività di cui al primo comma hanno ad oggetto fondi, beni, servizi che hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a euro 10.000, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 15.000 a euro 80.000.

Ai fini della determinazione del valore indicato al secondo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.

Art. 275-quinquies (Violazione colposa di misure restrittive dell'Unione europea). - Se taluno dei fatti di cui all'articolo 275-bis, primo comma, lettera d), è commesso per colpa grave e ha ad oggetto prodotti che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o prodotti a duplice uso elencati negli allegati I e IV del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 15.000 a euro 90.000.

Art. 275-sexies (Circostanze aggravanti). - Le pene stabilite per i reati previsti dagli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies e dall'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se il fatto è commesso nell'ambito dell'associazione per delinquere di cui all'articolo 416;
- b) se il fatto è commesso mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere;
- c) se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria;
- d) se il fatto è commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio;
- e) se dal reato deriva un profitto o un vantaggio di rilevante entità;
- f) se il colpevole distrugge, sopprime, occulta, danneggia, in tutto o in parte, un documento o un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento.

Quando il colpevole, al fine di procurarsi l'impunità per uno dei reati di cui al primo comma, commette taluno dei delitti di cui all'articolo 377, terzo comma e 377-bis, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.

Art. 275-septies (Circostanze attenuanti). - Per i reati previsti dagli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies e dall'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro dei beni, dei fondi o delle risorse economiche, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.

Art. 275-octies (Confisca obbligatoria). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies, e all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove essa non sia possibile, è disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prezzo, al prodotto o al profitto del reato.

Art. 275-novies (Pubblicazione della sentenza di condanna). - La condanna per taluno dei reati di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies e all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, importa la pubblicazione della sentenza quando è irrogata una pena detentiva non inferiore a tre anni di reclusione.

I dati personali della persona condannata sono riportati solo se sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di pubblico interesse espressamente indicate in sentenza.

Art. 275-decies (Giurisdizione). - I reati previsti dagli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies e dall'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono punibili secondo la legge italiana anche quando sono commessi da un cittadino in territorio estero.».

Le norme riportate relative ai Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea attengono tutte a settori operativi che in nessun modo coinvolgono l'attività di Beton asfalti. Si tratta quindi di reati presupposto ad impatto zero e rischio zero e quindi per essi non appare necessaria alcuna analisi né la predisposizione dei controlli.

**Note conclusive:**

**Sotto il profilo infine della Responsabilità per i cantieri esterni all'impianto di Cis la società nella persona del suo Amministratore Unico ha rilasciato 2 deleghe notarili relative alla Responsabilità ex art.16 del D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni e relative alla disciplina contenuta nel D.Lgs. n.151/2006 iscritte alla CCIAA quanto ai cantieri mobili Asfalto a Stefano Inama, quanto ai cantieri esterni afferenti alle "sigillature" strade a Paolo Inama.**

**Esse fanno riferimento alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Si allegano in copia le procure notarili.**

Riepilogo documenti allegati e costituenti parte integrante del presente aggiornamento del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo:

- 1).Autorizzazione Pat con allegati;
- 2) Organigramma Produzione e Stoccaggio;
- 3) Organigramma Ufficio gare;
- 4) delega notarile a Stefano Inama
- 5) delega notarile a Paolo Inama

Il presente aggiornamento del MOGC è stato approvato da Beton Asfalti s.r.l. in data 12/01/2026